



**Città del Parco Nord
Assessorato alle Politiche Giovanili**

Approvato con deliberazione
C.C. n. 24 del 28/2/2011

IL PRESIDENTE
F.to Frigerio

IL SEGRETARIO
F.to Urbano

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

INDICE

Art. 1 – Istituzione	pag. 1
Art. 2 – Finalità	pag. 1
Art. 3 – Organi	pag. 1
Art. 4 - L'Assemblea.....	pag. 1
Art. 5 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario	pag. 2
Art. 5.1 – Le Commissioni	pag. 2
Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea	pag. 2
Art. 7 - Modificazioni dello Statuto	pag. 2
Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni	pag. 2
Art. 9 – Sede	pag. 3
Art. 10 - Prima riunione	pag. 3
Art. 11 – Durata	pag. 3
Art. 12 – Rinnovo	pag. 3
Art. 13 – Regolamento	pag. 3
Art. 14 – Norme finali	pag. 3

Art. 1 – Istituzione

E' istituita dal Comune di Bresso, con deliberazione del Consiglio Comunale n° in data, la "**CONSULTA GIOVANILE**" quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

La Consulta Giovanile nasce dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di Bresso di rendere i giovani cittadini partecipi alla vita della comunità, protagonisti attivi delle scelte che li riguardano e di rendere il Comune stesso luogo di garanzia dei diritti di cittadinanza e sede di confronto e di scambio di relazioni, anche tra diverse generazioni.

Art. 2 – Finalità

La **CONSULTA GIOVANILE** non persegue finalità di lucro, è apartitica e rifiuta ogni forma di discriminazione e violenza. Tutti i membri della Consulta operano al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo e, non seguendo finalità personali o di gruppi di appartenenza, è un organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere - non vincolante - su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.

La Consulta favorendo il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali:

- é strumento di conoscenza delle realtà dei giovani analizzandone le tematiche.
- propone prassi tese a prevenire e fare emergere situazioni di disagio giovanile.
- propone prassi tese a sostenere il mondo delle diversità nel suo ampio complesso.
- propone prassi e iniziative tese alla "valorizzazione dell'altro".
- promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani.
- promuove dibattiti, ricerche ed incontri.
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.
- si rapporta con gruppi informali direttamente o per tramite di iniziative organizzate.
- promuove rapporti permanenti con le Consulte presenti nel territorio comunale, provinciale e regionale e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.
- raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo, sicurezza e informazione) direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.
- propone e stimola la formazione di gruppi di volontariato giovanile.
- Presenta annualmente all'Amministrazione comunale una rendicontazione in merito alla situazione della fascia giovanile bressese ed in particolare segnalando i maggiori disagi riscontrati nonché le necessità giovanili emerse

Art. 3 – Organi

Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea, il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed eventuali Commissioni di Lavoro. Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale messo a disposizione dall'Assessorato alle Politiche Giovanili.

Art. 4 - L'Assemblea

Sono componenti dell'Assemblea:

- a) le organizzazioni giovanili costituite con atto pubblico che operano sul territorio cittadino da almeno un anno e che hanno aderito alla Consulta Giovanile all'atto dell'insediamento e dell'approvazione dello Statuto
- b) rappresentanti degli studenti universitari
- c) rappresentanti degli Istituti Superiori
- d) rappresentanti di giovani che non fanno parte di alcuna associazione o istituzione scolastica
- e) rappresentanti di "gruppi informali"

Ogni "organizzazione" ai punti a)b)c)d)e) deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di età non superiore a 35 anni all'atto della nomina. La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire all'Assessorato alle Politiche Giovanili, insieme allo Statuto dell'organizzazione, almeno dieci giorni prima della data prevista per la convocazione. Possono essere accolti, quali componenti della Consulta Giovanile, altre forze giovanili organizzate operanti sul territorio cittadino da almeno un anno; l'accettazione deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza di 2/3 dei componenti la Consulta stessa.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.

Art. 5 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Il Presidente della Consulta Giovanile, il Vicepresidente ed il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Durano in carica un anno, alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vicepresidente. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art. 5.1 – Le Commissioni

All'interno della Consulta Giovanile potranno essere istituite "ad hoc" commissioni di studio. In ogni commissione verrà individuato il coordinatore e vice coordinatore.

Le Commissioni dovranno riferire al Presidente ed eventualmente all'Assemblea delle loro attività.

Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea.

La prima seduta è convocata dal Sindaco

Le sedute successive sono convocate dal Presidente o da almeno 5 componenti dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile sia il Sindaco sia due terzi dei Consiglieri Comunali.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali. Consiglieri, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di voto.

Art. 7 - Modificazioni dello Regolamento.

Lo Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione o con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea in seduta straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria dovrà registrare la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti aventi diritto al voto.

Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.

La seduta dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida indipendentemente dal numero dei componenti l'Assemblea. Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alla modificazioni dello Regolamento, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Non sono ammesse votazioni per delega.

L'Assessore alle Politiche Giovanili fa parte di diritto della Consulta Giovanile senza diritto al voto.

Art. 9 - Sede.

La sede della Consulta Giovanile è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

Art. 10 - Prima riunione.

La Consulta Giovanile è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

Art. 11 - Durata.

La Consulta Giovanile resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 12 – Rinnovo.

La Consulta rimane in carica per la durata del Consiglio Comunale e, in ogni caso, in regime di *prorogatio*, fino alla costituzione del nuovo Consiglio Comunale. Qualora venga nominata nel corso del quinquennio amministrativo, avrà la sua scadenza naturale al termine del mandato dell'Amministrazione che l'ha eletta.

Art. 13 – Regolamento interno.

- La Consulta Giovanile si avvale - tramite il suo Presidente -, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerente i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bresso.

- La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.
- Ogni Organizzazione aderente alla Consulta Giovanile deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente. La delega deve essere indirizzata alla Presidenza della Consulta presso l'Assessorato alle Politiche Giovanili. Ogni Organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante purché informi la Consulta stessa, nei modi di cui sopra.
- Ogni organizzazione rappresentata perde l'appartenenza alla Consulta se, per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, il membro effettivo o quello supplente non partecipino all'Assemblea.
- Le proposte e le osservazioni della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dalle organizzazioni aderenti alla Consulta, che in ogni caso decide a maggioranza.
- La Consulta relaziona direttamente all'Assessore alle Politiche Giovanili e, per suo tramite, al Sindaco, alla Giunta, alle Commissioni Consiliari competenti e al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno (in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consultivo e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanile sulle quali è richiesto un suo parere) presentando osservazioni o proposte. Queste relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta.
- All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
- Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta. Le modifiche del Regolamento devono essere, tramite l'Assessore alle Politiche Giovanili, trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame.
- Le Associazioni che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta Giovanile devono fare una richiesta scritta al Presidente della Consulta stessa che, verificati i requisiti, inserisce nell'ordine del giorno della riunione successiva della Consulta l'approvazione da parte dell'Assemblea. Si dovrà ottenere una maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. La decisione della Consulta deve essere comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'organizzazione richiedente. In caso di accettazione il nuovo membro entrerà a far parte della Consulta Giovanile Comunale dalla seduta dell'assemblea successiva a quella dell'approvazione della richiesta.
- La Consulta ha sede presso il Comune, il quale fornisce anche i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria che ha, tra gli altri i seguenti compiti:
 - compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
 - curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui sopra;
 - tenere i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione Comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi.

Art. 14 – Norme finali.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le normative vigenti in tema di Consulte Cittadine.